

## LEGGE DI BILANCIO

# Finanziaria e non solo: a che punto siamo?

Pierluigi Ugolini

*«Concretezza e semplificazioni»: siamo proprio sicuri che sia la parola d'ordine?*

**U**na finanziaria decisamente deludente, con dei corollari altrettanto indiscutibilmente nebulosi stanno caratterizzando l'inizio del 2019.

Infatti, se dalla Legge di Bilancio per il 2019 si attendevano risposte agli interrogativi e ai quesiti sollevati dalla vertenza in corso – emersi in tutta la loro evidenza e rappresentati al Governo e al Ministro della Salute nel corso della giornata di sciopero dello scorso 23 novembre – in realtà le risposte ai principali quesiti sono inserite in almeno altri 3 Provvedimenti legislativi, approvati o *in itinere*, ovvero il cd. “Decreto fiscale” il “Disegno di legge Concretezza” e il “Decreto Semplificazioni”.

È impossibile entrare nell'analisi di dettaglio di una norma in cui, come sempre, entra di tutto e il corpo centrale (a fronte di complessivi 19 articoli) è tutto nell'articolo 1, forte di ben 1.143 commi (alla faccia della semplificazione...).

## UNA MAPPA PER CHIARIRE IL QUADRO

Proviamo a stendere una mappa dei commi di interesse primario per le questioni in sospeso e che riguardano fondamentalmente temi contrattuali, politiche del personale e di organizzazione sanitaria.

### Parlando di politiche del personale

Per quanto riguarda le politiche del personale degni di rilievo sono i commi dal 360 al 367 e che prevedono modalità di validità della proroga delle graduatorie

esistenti, ma tali commi necessitano di un esplicito richiamo al personale del SSN, in particolare per la dirigenza (attesi nel DL Semplificazioni, come vedremo più avanti):

#### Comma 360

*«A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente».*

#### Comma 361

*«Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso».*

#### Comma 362

*«Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:*

a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna di graduatoria».

#### Comma 363

«All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati».

#### Comma 364

«All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

#### Comma 365

«La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

#### Comma 366

«I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».

#### Comma 367

In analogia a quanto previsto al comma 355, i bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 349 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonché in materia di programmazione degli investimenti pubblici.

### Guardando il piano sindacale

Degne di rilievo poi anche sul piano sindacale, dove l'ASSOMED SIVEMP ha per anni seguito la vertenza, le disposizioni contenute nei commi dal 356 al 359 e nei conseguenti commi attuativi 358 e 359 che chiudono una annosa vertenza riguardante i ruoli dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero; inoltre, ne definiscono l'inquadramento giuridico e aprono la strada alla contrattualizzazione a tempi indeterminato di 155 dirigenti medici, veterinari, chimici e farmacisti, oltre alla piena estensione ai dirigenti dell'AIFA delle medesime previsioni di inquadramento giuridico.

#### Comma 356

«Per le medesime finalità di cui al comma 355, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie di complessive 210 unità. Fermo il limite massimo delle assunzioni autorizzate dal presente comma, il Ministero della salute può indire pro-

cedure per titoli ed esami per un numero di unità non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge».

#### Comma 357

«Agli oneri di cui ai commi 355 e 356 si provvede:

a) nel limite massimo di spesa pari ad euro 725.000 per l'anno 2019, 6.433.000 per l'anno 2020 e ad euro 9.961.000 annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;

b) quanto a 867.945 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

c) quanto a 9.484.115 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) quanto a 4.256.690 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

#### Comma 358

«Per le finalità di cui ai commi 355 e 356, la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, è incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III, posizione eco-

nomatica F1, e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1».

#### Comma 359

«I bandi per le procedure concorsuali di cui ai commi 355 e 356 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell'ambito della pubblica amministrazione.

Le procedure concorsuali di cui al comma 356 possono essere affidate alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali previste dai commi 355 e 356, quantificati in complessivi euro 1.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della Salute».

#### Comma 375

«All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2019»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro» e le parole: «prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali» sono soppresse e dopo le parole: «gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» sono inserite le seguenti: «con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) destinatari della disciplina contrattuale di cui agli articoli 74 e 80 del contratto

collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Area 1 del 21 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006».

#### Comma 376

«Per le finalità indicate dall'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come modificato dal comma 375 del presente articolo, nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale riferita al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

### La strada per i rinnovi contrattuali del prossimo triennio

I commi dal 436 al 440 indicano la strada e il finanziamento per i rinnovi contrattuali del prossimo triennio (2019-2021). In sintesi, sono definite le risorse economiche da destinare alla contrattazione collettiva del personale direttamente dipendente dallo Stato (commi 436 e 437), viene dato mandato ai comitati di settore degli altri comparti di diritto pubblico di calcolare con oneri a carico dei propri bilanci il quantum economico da destinare alla contrattazione collettiva nell'ambito dei previsti atti di indirizzo (commi 438 e 439), includendo nei destinatari del diritto al rinnovo contrattuale anche il personale convenzionato con il SSN, e viene definito l'importo dell'indennità di vacanza contrattuale (comma 440):

#### Comma 436

«Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 mi-

lioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

#### Comma 437

«Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

#### Comma 438

«Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente».

#### Comma 439

«Le disposizioni del comma 438 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».

#### Comma 440

«Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere

sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo *una tantum* ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento».

## Il pacchetto sanitario

Il grosso del pacchetto sanitario si trova negli articoli dal 510 al 585.

Abbiamo così:

- i commi dal 510 al 513, che finanziano programmi rivolti a ridurre le liste di attesa con 150 milioni di euro per il 2019 e 100 milioni rispettivamente per il 2020 e il 2021, oltre a definire dei percorsi di monitoraggio dell'erogazione dei LEA;
- il comma 514, che sancisce: «Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 a condizioni definite dai successivi commi 515 e 516»;
- i commi 518 e 521, che incrementano il fondo di cui al comma 514 con risorse economiche finalizzate a remunerare le borse di studio dei medici di medicina generale e dei medici in formazione specialistica con conseguente aumento del numero delle stesse;
- il comma 522, che definisce i requisiti

con cui sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate e dedicate alle cure palliative, medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013.

- per effetto del comma 543 viene estesa la possibilità di essere assunti a tempo determinato anche ai titolari, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli IRCCS pubblici e dagli I.I.ZZ.SS a seguito di procedura selettiva pubblica e che abbiano maturato una titolarità di borsa di almeno tre anni negli ultimi cinque. Infatti, «Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “procedura selettiva pubblica” sono inserite le seguenti: “ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica”;

b) dopo le parole: “un’anzianità di servizio” sono inserite le seguenti: “ovvero sia stato titolare di borsa di studio”».

- i commi 547 e 548, poi, che consentono ai medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso l'ammissione alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina.

Tali professionisti sono collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata per l'eventuale assunzione a tempo indeterminato in subordine al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

- il comma 585, infine, destina risorse alla completa realizzazione e alla gestione evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccinale.

## Concentrandosi sulla contrattazione collettiva

Proprio in tema di specifica contrattazione collettiva analizziamo ora, separatamente, gli elementi fondamentali, collegandoli alla “vertenza sanità” in corso.

- In tema di “Indennità di esclusività di rapporto” il comma 545 dà risposta, ma

solo a partire dal prossimo triennio contrattuale (2019-2021), alle nostre richieste: «Ai fini di una maggiore valorizzazione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato». Non troviamo nessun riferimento invece nella legge finanziaria alla gestione della RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) dei dirigenti cessati, che da previsioni contrattuali dovrebbero andare a incrementare i fondi aziendali, consentendo quindi la valorizzazione economica della progressione di carriera e del disagio lavorativo.

Una richiesta che ad oggi rimane inevasa e che rientra tra i nodi politici della vertenza oltre che nei nodi da sciogliere nel prossimo CCNL.

È ora necessario leggere attentamente e comprendere un comma che sorprendentemente – e come una bomba lanciata a sorpresa sulla contrattazione collettiva in corso – determina il blocco di tutte le possibilità di contrattazione a prescindere dalla disponibilità o meno di risorse economiche adeguate e allo scioglimento dei nodi giuridici ed economici finora individuati dal tavolo negoziale.

Il comma 687, infatti, recita :

«La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale

del Servizio sanitario nazionale. Con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) e le Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) del 13 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016».

Per effetto di questo comma il percorso negoziale del rinnovo del CCNL viene di fatto bloccato, in quanto comparti di contrattazione, fondi economici, percentuali di rappresentatività e atti di indirizzo (ovverossia obiettivi della parte pubblica in corso di contrattazione) sono definiti tenendo conto della composizione numerica e qualitativa del personale cui si applicherà il nuovo CCNL.

Immediatamente dopo l'approvazione della finanziaria le OS hanno pertanto proclamato una giornata di sciopero per il 25 gennaio.

A seguito di tale proclamazione, si sono intensificati i contatti con la parte politica (Regioni e Governo) culminate in due distinti incontri il 16 gennaio con gli assessori regionali alla sanità e il 21 gennaio con il Ministro della Salute, in esito alla quale, e a seguito dell'impegno assunto di farsi carico di una soluzione per i problemi sollevati (*in primis* comparti di contrattazione, e a seguire politiche del personale e RIA), lo sciopero è stato sospeso, ma non revocato.

Sulla specifica questione "RIA" sarà necessario un approfondito confronto con il MEF, mentre per quanto riguarda politiche assunzionali e soprattutto comparti di contrattazione sono in via di definizione gli emendamenti da inserire nei provvedimenti *in itinere*, e su questi è necessario mantenere alto il livello di attenzione e mobilitazione.

Nel "Decreto Semplificazioni" in cui sono stati approvati degli emendamenti specifici e che analizziamo di seguito.

In primo luogo, i temi strettamente economici, condizionati dall'art. 23 comma 2 della L. 75/2018, la cui interpretazione letterale portava al paradosso dell'impos-

sibilità di incrementare i fondi contrattuali pur in presenza di risorse a ciò indiscutibilmente dedicate dalle precedenti leggi finanziarie.

• Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione.

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità

finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Inoltre, ancora analizzando il testo del solo DL "Semplificazione" sono inseriti i due passaggi politici rispetto ai quali nell'incontro del 21 gennaio le OS hanno incassato uno specifico impegno politico del Ministro della Salute, con conseguente sospensione dello sciopero proclamato per il 25 gennaio:

- una proposta di emendamento di maggioranza all'art. 1, comma 687:

«Il comma 687 della Legge di Bilancio viene sostituito dal seguente: "Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione

nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della Sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

- la proposta di estendere la validità delle graduatorie per le procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Integrando, poi, quanto già presente in finanziaria viene proposto anche un emendamento con effetti in materia di ricognizione del fabbisogno di personale del SSN, in base al quale il Ministero della Salute dovrà definire una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale tenendo conto di quanto previsto in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale.

Vale infine la pena di segnalare come nella conversione in legge del cd. "DL Fiscale" all'art. 25-*septies*, "Disposizioni in materia di commissariamenti delle Regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario", sia stata modificata la disciplina in materia di commissariamenti delle regioni inadempienti e in situazione di piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, estendendo a tutti i casi di commissariamento il principio secondo cui la nomina come commissario *ad acta* è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento (quindi, anche con l'incarico di presidente della regione). Le nuove disposizioni hanno efficacia anche con riferimento ai commissari *ad acta* già nominati.

Difficile un commento organico e definire un orizzonte chiaro, quindi, in un percorso parlamentare decisamente accidentato e pieno di intersezioni, francamente a nostro avviso evitabili.

Ironia della sorte collegato a denominazioni (Concretezza e Semplificazioni) che evocano tutt'altri scenari.